

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27 ottobre 2022

Premessa

Il D.P.R. n° 275/1999 e il D.P.R. n° 347/2000 hanno dato completa autonomia alle Istituzioni scolastiche anche in materia di uscite/visite guidate e viaggi di istruzione, in Italia e all'estero. Pertanto, nel momento in cui la scuola organizza una qualsiasi uscita, le circolari emanate prima dei succitati decreti, non hanno più valore prescrittivo, ma assumono solo la funzione di suggerimenti di comportamento.

La successiva e recente Nota prot. n° 2209 del 11/04/2012 precisa che *“L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994)*

A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.”

Art. 1 – Finalità

I viaggi di istruzione, le visite guidate, i viaggi connessi ad attività sportive e attività di orientamento universitario (d’ora in avanti viaggi) fanno parte integrante della programmazione educativa e didattica in quanto iniziative integrative del percorso formativo, funzionali agli obiettivi educativi, cognitivi, culturali e didattici presenti nel POF. Essendo parte integrante dell’offerta formativa, infatti, è necessario che ogni viaggio nasca dalla programmazione condivisa del C.d.C., in coerenza con le specifiche esigenze didattiche.

Poiché i viaggi sono progetti la cui realizzazione è frutto della sinergia degli elementi organizzativi-amministrativi-contabili, anche per essi sono necessari una programmazione responsabile e attenta, un loro monitoraggio e una valutazione a consuntivo.

Il presente regolamento non si applica ai viaggi che interessano scambi e gemellaggi

rientranti nell'ambito del Progetto *Erasmus Plus* che vengono organizzati con modalità e tempistiche diverse da quelle qui indicate.

Art. 2 – Autorizzazione viaggi

I viaggi sono autorizzati dal Consiglio di Istituto sulla base di un piano generale approvato dal Collegio dei Docenti, su proposta dei Consigli di Classe.

Il personale scolastico e gli studenti partecipanti a tali iniziative sono coperti dalla polizza assicurativa sottoscritta dall'Istituto.

L'onere finanziario delle varie iniziative è interamente a carico dei partecipanti, comprese le quote partecipative degli accompagnatori. Per gli studenti meno abbienti il Dirigente scolastico è delegato dal Consiglio di Istituto a intervenire secondo le modalità più opportune onde evitare deprecabili discriminazioni. Il Dirigente scolastico affronterà situazioni contingenti sulle quali procederà in via decisionale, secondo le sue competenze e comunicherà le decisioni assunte al Consiglio di Istituto.

Art. 3 – Definizione delle iniziative

A) Viaggi di istruzione

Si prefiggono di:

- arricchire la formazione generale della personalità degli studenti;
- migliorare la conoscenza del territorio italiano ed europeo nei suoi molteplici aspetti, naturalistico - ambientale, artistico, storico, economico e culturale;
- in caso di viaggio all'estero, conoscere e/o approfondire la cultura, la storia, l'arte e le tradizioni del paese;
- acquisire cognizioni culturali integrative rispetto a quelle normalmente acquisite in classe;
- favorire la socializzazione.

Tali iniziative comportano uno o più pernottamenti fuori sede e sono destinate alle classi quinte e quarte. Le classi che scelgono la stessa destinazione e lo stesso periodo, di norma, saranno abbinati. Le classi quinte, considerato l'impegno in previsione dell'Esame di Stato, potranno svolgere il viaggio di istruzione soltanto nel primo periodo indicato dal collegio docenti e non oltre il mese di marzo (si veda art.5, lett.b) Nel caso in cui quarte e quinte siano eccezionalmente coinvolte nello stesso viaggio, le quarte si adegueranno al periodo previsto per le classi quinte.

B) Visite guidate

Si effettuano nell'arco di una giornata o frazioni di essa. In questo ambito possono

essere considerate visite guidate le seguenti esperienze:

- visite a mostre, musei, centri storici, parchi naturali;
- partecipazioni a convegni, manifestazioni teatrali o di altra tipologia;

Tali iniziative non comportano alcun pernottamento fuori sede e possono essere destinate a tutte le classi del Liceo.

- **Viaggi connessi con attività sportive, partecipazione a gare disciplinari e premiazioni, PCTO e particolari progetti**; rientrano in questa categoria:
 - le manifestazioni sportive, organizzate dall'istituto o da altri istituti (per esempio campionati studenteschi);
 - partecipazione a concorsi o competizioni legati ad attività didattiche curriculari – extracurriculari;
 - viaggi a completamento di percorsi PCTO.

Tali iniziative possono comportare anche uno o più pernottamenti fuori sede e possono essere destinate a tutte le classi del Liceo.

Art. 4 - Condizioni per la realizzazione

- a) Condizione necessaria per l'attuazione del viaggio di istruzione è la partecipazione di almeno il 70% degli studenti della classe.
- b) Gli studenti che non partecipano al viaggio di istruzione devono essere presenti a scuola secondo il normale orario delle lezioni. In caso di assenza devono presentare la giustificazione.
- c) Alle visite guidate è obbligatoria la partecipazione dell'intera classe (salvo gli assenti della giornata). L'eventuale assenza nel giorno della visita guidata deve essere giustificata.
- d) Per ogni viaggio si prevede la presenza di n. 1 accompagnatore ogni 15 studenti.
- e) Anche per le visite guidate che prevedono il ritrovo della classe direttamente in loco e il ritorno autonomo dei ragazzi con mezzi propri, il rapporto numerico indicato alla lettera d) è da considerarsi valido.
- f) Nel caso di presenza di studenti diversamente abili, oltre alla presenza dei docenti accompagnatori dell'intero gruppo è d'obbligo la presenza del docente di sostegno o di un altro docente della classe a cui appartiene lo studente o comunque di un altro docente del Liceo che abbia un adeguato livello di conoscenza dello studente diversamente abile.

Art. 5 – Durata e tempistica dei viaggi di istruzione

- a) Tutte le classi potranno utilizzare ogni anno non oltre otto giorni di attività didattica per viaggi di qualsiasi tipo, di cui massimo 6 per viaggi di istruzione. Qualora la partenza avvenga nel pomeriggio, il giorno relativo non viene computato.
- b) Salvo casi specifici legati alla peculiarità del progetto (visite in ambienti naturalistici, enti istituzionali, centri di ricerca, università, concorsi, gare e olimpiadi disciplinari), i viaggi di istruzione si dovranno svolgere preferibilmente in due periodi dell'anno scolastico che saranno indicati dal Collegio dei Docenti, tenendo conto del calendario scolastico e dell'organizzazione delle attività didattiche e collegiali. Il primo periodo è da calendarizzarsi entro la fine del mese di marzo e ad esso sono vincolati i viaggi di istruzione delle classi quinte.

Art. 6 – Accompagnatori

- a) Gli accompagnatori dovranno comprendere preferenzialmente un docente della classe, mentre gli altri accompagnatori potranno essere individuati anche tra i docenti che abbiano fatto parte del consiglio di classe negli anni precedenti; si dovrà prevedere sempre almeno un accompagnatore di riserva. Le dichiarazioni di disponibilità o di indisponibilità dovranno essere acquisite a verbale nei relativi Consigli di Classe.
- b) Per quanto riguarda le visite guidate gli accompagnatori preferibilmente dovranno essere parte del consiglio di classe.
- c) In presenza di studente disabile il consiglio di classe potrà richiedere in più ai docenti anche la partecipazione al viaggio di uno dei genitori.
- d) Fatte salve situazioni di emergenza, ciascun docente potrà assentarsi dall'attività didattica, in qualità di accompagnatore, per un massimo di giorni 6, escludendo dal computo totale le visite guidate.
- e) I docenti accompagnatori sono formalmente incaricati dal Dirigente scolastico che procede alla relativa designazione dopo averne acquisita l'effettiva disponibilità. In caso di disponibilità di più insegnanti per la stessa classe, il docente accompagnatore sarà proposto dal CdC e assegnato dal Dirigente scolastico tenendo conto della continuità didattica nella classe, dell'alternanza, della presenza di ore di lezioni effettivamente svolte nelle classi assegnate.
- f) L'incarico di docente accompagnatore comporta l'obbligo di una attenta e assidua vigilanza; infatti, il docente accompagnatore assume la responsabilità di cui all'art.2048 del Codice Civile (*culpa in vigilando*), integrato dall'art. 61, L. 312/1980,

nei riguardi di tutti gli studenti partecipanti al viaggio, anche se non espressamente affidatigli.

- g) Per i docenti accompagnatori non è prevista alcuna indennità di missione (L. 266/2005 art. 1 cc. 213-217 e L. 122/2010) e nessun recupero se nei giorni dedicati al viaggio è compreso il giorno libero. Il docente ha diritto a un giorno di recupero compensativo solo nel caso che i giorni di viaggio comprendano la domenica.

Art. 7 – Studenti partecipanti ai viaggi di istruzione

Proprio perché parte integrante del processo didattico, la partecipazione al viaggio di istruzione ed alle visite guidate è soggetta alle norme indicate nel regolamento di istituto, per quanto applicabili a contesti e ambienti esterni. Specificatamente, si fa riferimento ai seguenti regolamenti:

1. rispettare le regole stabilite dagli insegnanti accompagnatori, siano essi docenti della propria classe di appartenenza che di altre classi;
2. mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei vari prestatori di servizio (personale degli alberghi, autisti, guide ecc.);
3. mantenere un comportamento civile ed adeguato al luogo che si visita e un atteggiamento corretto che non ostacoli lo svolgimento del programma previsto.

Art. 8 – Commissione Viaggi

La Commissione Viaggi è composta da due docenti individuati dal Collegio, un assistente amministrativo, individuato dal Dirigente scolastico sentito il parere del D.S.G.A.

La durata in carica della Commissione Viaggi è biennale.

Art. 9 – Organizzazione

Ogni viaggio deve prevedere l'individuazione, tra gli accompagnatori, di un docente referente della progettazione, esecuzione e monitoraggio delle varie fasi dell'attività.

Il docente referente avrà come interlocutore la Commissione Viaggi.

Art. 10 – Iter procedurale

- a) Il Collegio dei Docenti individua, in occasione della delibera del piano delle attività collegiali, i due periodi dedicati ai Viaggi di più giorni.
- b) Il Consiglio di Classe di ottobre/novembre delibererà il viaggio di istruzione e/o visita guidata e la possibilità di abbinamento con altre classi che abbiano le stesse mete.

- c) Le proposte dei viaggi di più giorni dovranno pervenire alla Commissione Viaggi entro la penultima settimana di novembre dell'anno scolastico di riferimento. Le proposte dei viaggi di un solo giorno, dovranno pervenire alla Commissione Viaggi entro e non oltre il 1 febbraio dell'anno scolastico di riferimento, fatta eccezione per i viaggi connessi a gare e competizioni disciplinari che sono vincolati agli esiti delle stesse.
- d) Entro la prima decade di dicembre sarà acquisita la delibera del Collegio dei Docenti e l'adozione del piano completo da parte del Consiglio d'Istituto.
- e) Prima di presentare la proposta di viaggio alla Commissione Viaggi, il referente avrà cura di consegnare alle famiglie degli studenti un programma di massima del viaggio con un'indicazione dei costi previsti desunti per le vie brevi, in modo autonomo e a solo titolo informativo.
- f) Entro le date indicate al punto c), ciascun Referente avrà cura di consegnare alla Commissione Viaggi:
- la modulistica debitamente compilata in ogni sua parte;
 - il programma dettagliato del viaggio con l'indicazione delle finalità didattico/culturali;
 - l'elenco degli studenti partecipanti (di norma il 70% della classe);
 - le autorizzazioni scritte acquisite dagli studenti maggiorenni e dai genitori degli studenti minorenni;
 - l'impegnativa scritta dei docenti accompagnatori e supplenti
- g) Si ricorda che a viaggio compiuto il Referente avrà cura di produrre una relazione finale complessiva sull'attuazione del programma svolto, sulla qualità dei servizi ricevuti (ad es. hotel, ristorazione, mezzo di trasporto, ecc...), sul comportamento e partecipazione degli studenti e su ogni altro elemento meritevole di segnalazione.
- I viaggi di istruzione potranno essere effettuati utilizzando come mezzi di trasporto il pullman e/o treno e/o il traghetto.
- h) I rapporti con le Agenzie di Viaggio saranno tenuti, in via esclusiva, direttamente dall'ufficio amministrativo della Scuola e dalla Commissione Viaggi.
- Il Dirigente Scolastico successivamente alla presentazione delle domande e al versamento degli acconti, attiverà le procedure previste dalla normativa vigente ai fini dell'individuazione dei fornitori di servizi. Il Dirigente, a seguito del verbale della commissione appositamente nominata, effettuerà la comparazione delle offerte pervenute e aggiudicherà i relativi servizi.
- i) Nel caso in cui uno o più studenti si ritirino successivamente al versamento della quota (per qualsiasi motivo, anche a fronte di certificazione medica), l'importo versato resterà nel fondo cassa della classe e restituito solo se non utilizzato per le

penali richieste dalle agenzie di viaggio.

Art. 11 – Tetti di spesa e acconti

Per ciascun viaggio di istruzione, a prescindere dalla destinazione, è individuato il tetto di spesa di 500 euro.

La spesa deve prevedere un pacchetto minimo di servizi (viaggio e mezza pensione).

Il Consiglio di Istituto rivede annualmente i tetti di spesa.

Con apposita comunicazione verrà indicato il termine entro il quale le famiglie devono versare l'acconto che attesti la partecipazione dello studente al viaggio e il successivo saldo.